

**Comitato Regionale Lombardia**

Via G.B.Piranesi 46  
20137 Milano

Settore  
Tel. +39 027002091  
cortesportiva@lombardia.fip.it

[www.fip.it/lombardia](http://www.fip.it/lombardia)

Milano, 13/06/2025

**SENTENZA SU RICORSO N. 26 ANNO SPORTIVO 2024-2025 PROPOSTO DA A.S.D AURORA MILANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI CUI AL COMUNICATO UFFICIALE N. 3847 DEL 03/06/2025 DEL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE N. 1163 visto il reclamo proposto dalla A.S.D. AURORA MILANO avverso il provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale n. 3847 del 03/06/2025 del Giudice Sportivo Regionale N. 1172**

con il quale, tra l'altro, sono state comminate la seguente sanzione disciplinare:

*All. FRANCESCO CAPANO squalifica tesserato per 10 gare per proteste avverso decisioni arbitrali con conseguente espulsione e per non aver immediatamente abbandonato il terreno di gioco, dopo essere stato espulso e per comportamento offensivo nei confronti degli arbitri e per comportamenti di tesserati iscritti a referto commessi per finalità di discriminazione di genere con circostanze attenuanti e per comportamenti non regolamentari espressi platealmente e/o in modo violento, posti in essere da tesserati durante lo svolgimento di una gara [art. 32,3 RG, art. 36 RG rientrando altresì in campo a fine partita, art. 33,1/1b RG, art. 33,4 RG, art. 21,4 RG, art. 35,1c RG colpiva con un calcio porta spogliatoi]*

*DAVIDE VIGANO' squalifica tesserato per 9 gare per non aver immediatamente abbandonato il terreno di gioco, dopo essere stato espulso e per comportamento offensivo nei confronti degli arbitri e per comportamenti di tesserati iscritti a referto commessi per finalità di discriminazione di genere con circostanze attenuanti [art. 36 RG dopo allontanamento per somma di sanzioni si recava in tribuna, ove offendeva arbitri, rientrando altresì in campo a fine partita, art. 33,1/1b RG, art. 33,4 RG, art. 21,4 RG]*

La società reclamante in data 4.6.2025 ha presentato reclamo chiedendo la copia del rapporto arbitrale che le è stato notificato nella stessa giornata dalla Federazione e, successivamente, ha integrato i motivi del ricorso in data 9.6.2025.

La Corte di Appello ha fissato l'udienza per il giorno 12 giugno 2025 ore 15.30.

In tale udienza sono comparsi e comparso per la reclamante il Presidente della reclamante, Paolo Augusto Leveghi, il sig. Umberto Capuano, nonché i tesserati Francesco Capuano e Davide Viganò.

Il sig. Umberto Capuano ha illustrato i motivi del ricorso, cedendo poi la parola ai tesserati Francesco Capuano e Davide Viganò i quali hanno fornito entrambi la loro versione dei fatti e hanno voluto manifestare le loro scuse per l'accaduto.

La società reclamante ha quindi, insistito, per la riforma parziale dei provvedimenti disciplinari assunti a carico dei suoi tesserati, ribadendo che nessuno dei due ha profferito gli insulti riportati nel rapporto di gara aventi finalità di discriminazione di genere, richiamandosi alle motivazioni e alle conclusioni del reclamo stesso.

La Corte di Appello si è riservata e, successivamente, a scioglimento della riserva ha disposto un supplemento istruttorio, sentendo a chiarimenti entrambi gli arbitri.

In particolare, il primo arbitro ha confermato integralmente il rapporto arbitrale; più precisamente ha ribadito che entrambi i tesserati hanno profferito tutti gli insulti meglio descritti nel rapporto arbitrale.

Tali insulti sono caratterizzati da una chiara ed inequivoca finalità di discriminazione di genere e, sul punto, il provvedimento del Giudice Sportivo è corretto ed esente da qualsivoglia censura.

Anche il secondo arbitro ha confermato nella sostanza il rapporto arbitrale, con alcune diverse sfumature in merito all'altra frase offensiva profferita dal tesserato Viganò (*"lasciateli perdere questi brutti coglioni"*) riferendosi agli arbitri quando è rientrato sul terreno di gara a fine partita,; nonché fornendo un'interpretazione più sfumata in merito al comportamento violento posto in essere dall'allenatore Capuano a fine partita.

Più precisamente, il secondo arbitro, ha confermato che l'Allenatore Capuano a fine partita è rientrato in campo per salutare gli avversari, precisando che il tesserato si è avvicinato al primo arbitro tendendogli la mano per salutarlo; quindi, una volta stretta la mano ha iniziato a lamentarsi per l'arbitraggio e/o più verosimilmente per richiedere chiarimenti sull'arbitraggio che, tuttavia, del tutto legittimamente, il primo arbitro ha ritenuto di non dover fornire.

A quel punto, il tesserato Capuano non potendo né pretendere né esigere di avere spiegazioni, avrebbe dovuto desistere; invece, ha continuato a mantenere salda la presa della mano del primo arbitro che si è liberato dalla presa divincolandosi; successivamente, il tesserato Capuano ha insistito nella sua azione mettendo –sia pure con qualche secondo- la mano sulla spalla del secondo arbitro, sempre nell'intento di pretendere spiegazioni.

Ciò premesso, alla luce dei chiarimenti forniti dal secondo arbitro, sussistono, a parere di questa Corte gli elementi per procedere nel caso di specie alla graduazione e alla mitigazione la sanzione inflitta.

Infatti, fermo restando il gesto violento consistito di non liberare immediatamente la mano del primo arbitro, va riconosciuto che il gesto commesso dal tesserato Capano deve ritenersi più colposo che doloso; conseguentemente, la sanzione disciplinare va quindi rideterminata in considerazione di quanto sopra esposto e viene ridotta da 10 gare a complessive 8 (otto) gare.

Il secondo arbitro ha poi precisato di non aver udito, a differenza del primo arbitro, l'insulto rivolto alla coppia arbitrale a fine partita dal tesserato Viganò; quindi, sul punto la Corte ritiene che il comportamento addebitato al tesserato Viganò non sia sufficientemente provato; conseguentemente, per tale motivo è equo e corretto procedere ad una rimodulazione della sanzione disciplinare inflitta che viene complessivamente ridotta a 7 (sette) gare anziché le 9 (nove) gare inflitte dal Giudice di primo grado. Per completezza va poi precisato che la frase incriminata è punibile anche se non rivolta direttamente agli arbitri, bensì rivolta ad un compagno di squadra commentando la direzione della gara da parte della coppia arbitrale.

Da ultimo, si precisa che le dichiarazioni qualificate come testimoniali fornite dalla reclamante e allegata al reclamo, nel caso di specie oltre che prive di valore giuridico quale mezzo di prova, sono in ogni caso inconferenti anche perché è possibile oltre che probabile che dagli spalti non siano potute percepire le frasi profferite dai giocatori sul campo da gioco; a ciò, poi aggiungasi l'ulteriore considerazione che tutte le dichiarazioni fornite dai testimoni sono prive di oggettività e sono caratterizzate da una forte connotazione soggettiva oltre che dubitativa (*"... a mio avviso ...."*, *"... ho avuto l'impressione che ...."*)

## PQM

In parziale riforma del provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di primo grado, così provvede:

riduce la squalifica comminata al tesserato Francesco Capano da 10 (dieci) gare a complessivamente 8 (otto) gare;

riduce la squalifica comminata al tesserato Davide Viganò da 9 (nove) gare a complessivamente 7 (sette) gare

Dispone, l'incameramento del 80% del contributo per le spese di giustizia, ordinando la restituzione del restante 20% a favore della società reclamante.

*La Corte Sportiva di Appello della Lombardia.*